



COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE
SPORTELLO UNICO
PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile Geom. Denis Pagani



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2011



COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE
SPORTELLINO UNICO
PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile Geom. Denis Pagani



Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali:

- a) Acconciatore e barbiere, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 e della legge 14 febbraio 1963, n. 161 come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
- b) Estetista, ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e Leggi Regione Emilia Romagna 4 agosto 1992, n. 32 e 3 marzo 1993, n. 12;
- c) Tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8/156 del 5 febbraio 1998, della circolare del Ministero della Sanità 2.8/633 del 16 luglio 1998, nonché delle linee guida fissate dalla Giunta della Regione Emilia Romagna 11 aprile 2007, n. 465.

Il Regolamento disciplina inoltre il procedimento delle suddette attività secondo quanto stabilito dalle leggi 8 agosto 1985, n. 443, D.L. 31 aprile 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt. 77 e 78 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) Attività di **acconciatore**, quella comprendente tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.
- b) Attività di **barbiere** quella comprendente le seguenti prestazioni esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari quali ad esempio il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.
- c) Attività di **estetista** quella definita dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, della legge della Regione Emilia Romagna 3 marzo 1993, n. 12 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista, si intendono:
 - ✓ Per centro di abbronzatura o solarium quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, con la presenza di estetista qualificato,
 - ✓ Per attività di massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo,
 - ✓ Per attività di disegno epidermico o trucco semipermanente, quelle inerenti i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di inestetismi esistenti,
 - ✓ Trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco,
 - ✓ Per mansione di onicotecnico, quella svolta in forma esclusiva, consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decolorazione.

Non rientrano nell'attività di estetista e, pertanto, sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:



COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE
SPORTELLO UNICO
PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile Geom. Denis Pagani



- I trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali,
 - L'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali,
 - Le attività motorie, quali quelle di ginnastica sportiva, educazione fisica, fitness, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. Emilia Romagna 25 febbraio 2000, n. 13,
 - L'attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 11,
 - L'esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri di benessere, disciplinati dalla L.R. Emilia Romagna 19 febbraio 2008, n. 2,
- d) Tatuaggio** l'attività inerente all'inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
- e) Piercing** l'attività inerente all'inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie parti del corpo,
- f) Direttore tecnico** la persona in possesso dell'abilitazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività che può identificarsi nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.

Art. 3 – Requisiti per lo svolgimento dell'attività

Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscriverne nel Registro Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 o all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.

Lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale conseguita rispettivamente ai sensi degli artt. 3, 6 e 7 della legge 17 agosto 2005, n. 174 e dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Dette qualificazioni professionali devono essere possedute dal titolare o da un socio partecipante al lavoro o da un familiare coadiuvante o da un dipendente dell'impresa con funzione di Responsabile tecnico.

Il Responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività

L'attività di tatuaggio e piercing, può essere esercitata previa frequenza di un percorso formativo obbligatorio organizzato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, secondo le indicazioni tecniche contenute nelle linee guida approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 465 del 11 aprile 2007.

Art. 4 – Modalità per lo svolgimento dell'attività

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte:

- a) In locali aperti al pubblico,
- b) Presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico – sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche e fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo all'attività devono, comunque, essere separati da quelli adibiti ad abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio,
- c) Presso altre attività, quali ad esempio palestre, centri sportivi, profumerie, alberghi ed altre attività ricettive, fermo restando il possesso dei requisiti igienico – sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche.

E' consentita l'esecuzione delle prestazioni delle attività di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente in via occasionale e qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing in forma ambulante o su area pubblica, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di



COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE
SPORTELLO UNICO
PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile Geom. Denis Pagani



manifestazioni autorizzate. In questi casi dovrà comunque essere presente la persona in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3.

E' consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista, purchè nel rispetto dei requisiti previsti per le singole attività dalla normativa specifica e dal presente regolamento.

Art. 5 – Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA (ex D.I.A.)

L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercing, così come il subingresso, il trasferimento di sede e le modifiche dei locali e delle attrezzature, la cessazione è soggetta – ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dall'art. 49 – comma 4 bis – del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

La S.C.I.A. deve essere prodotta dal titolare/legale rappresentante della ditta e deve contenere:

- Generalità del titolare/legale rappresentante, indirizzo e codice fiscale/partita IVA,
- Ubicazione dei locali destinato all'attività,
- Autocertificazione relativa al possesso del titolo di qualifica professionale,
- Autocertificazione relativa al rispetto delle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico – sanitaria dei locali sede dell'attività;
- Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 (antimafia)

Alla S.C.I.A. devono essere allegati:

- 1) Copia di un valido documento di identità del legale rappresentante,
- 2) Copia del certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'artigianato attestante la qualifica professionale dichiarata;
- 3) Planimetria quotata in triplice copia dei locali (scala 1:100) firmata da un tecnico abilitato contenente il layout dell'attività,
- 4) elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante,
- 5) relazione tecnico – descrittiva a firma del dichiarante sulle specifiche attività svolte,
- 6) nulla osta igienico – sanitario rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale.

La S.C.I.A. deve essere presentata allo Sportello Unico per le attività produttive. Allo stesso sportello deve essere comunicata la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del direttore tecnico.

Il subentrante per causa di morte non in possesso delle qualificazione professionale, ha facoltà di comunicare allo Sportello Unico per le attività produttive la sospensione dell'attività per un massimo di 12 mesi decorrenti dalla data dell'evento.

Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentono la prosecuzione dell'attività è consentito, previo parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, autorizzare il trasferimento temporaneo in deroga alle previste superfici minime e per un periodo comunque non superiore ad un anno.

Art. 6 – Requisiti dei locali

Spetta al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL l'accertamento (che sarà effettuato a seguito di richiesta dell'interessato) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio, tenuto conto delle seguenti norme:

- a) per le nuove attività e per il trasferimento in altri locali sono fissate le seguenti prescrizioni e spazi minimi:
- rispetto delle disposizioni di cui alla L. 13 del 9/01/89 e s.m.i. relativamente all'accessibilità all'esercizio ed agli spostamenti all'interno dei locali, per persone svantaggiate e con problemi di deambulazione;
 - altezza non inferiore a m. 3,00, salvo deroghe motivate dai competenti servizi;
 - superficie non inferiore a mq 20 per gli acconciatori e mq 30 per gli estetisti, per un solo posto di lavoro; mq. 5,00 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. La superficie viene calcolata al netto dei muri perimetrali e con esclusione dei servizi (bagno ed antibagno) e locali adibiti a ripostiglio;



COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE
SPORTELLO UNICO
PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile Geom. Denis Pagani



- b)** i locali devono essere dotati di superficie aero-illuminante , (finestre e porte vetrate apribili) in conformità al vigente Regolamento Edilizio;
- c)** tutti i pavimenti e le pareti dei locali operativi – postazioni di lavoro e dei servizi igienici, fino a mt. 2,00 di altezza, devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile;
- d)** ogni esercizio deve essere dotato di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio, all'interno dell'unità strutturale, dotato di antibagno se si apre direttamente nei locali di lavoro , con aerazione diretta dall'esterno o mediante apparecchi di aerazione forzata , con pavimenti e pareti rivestite di materiale lavabile fino a m. 2 di altezza; qualora il numero degli addetti sia superiore a 5, ovvero per esercizi di superficie complessiva superiore a mq. 100 , è necessario prevedere un servizio igienico ad essi completamente riservato e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro, preferibilmente dotato di doccia; qualora gli addetti siano in numero superiore a 10, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene del lavoro, servizi igienici e spogliatoi dovranno essere separati per sesso; servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca almeno 5 ricambi/ora in continuo, come previsto dal R.C. 3.10 della DGR E-R n. 268/2000;
- e)** il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione ; i sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile;
- f)** deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco; la biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse; la biancheria sporca deve essere riposta in contenitori lavabili e disinfettabili, a perfetta chiusura; deve essere presente un ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia: può essere utilizzata una armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature, in materiale lavabile e sanificabile;
- g)** qualora le postazioni di lavoro siano ricavate da un unico locale, le separazioni verticali dovranno essere di altezza pari a 2,00 m. al fine di assicurare adeguata aeroilluminazione naturale e garantire la privacy.
- h)** gli apparecchi elettromeccanici devono essere esclusivamente quelli di cui all'elenco allegato alla L. 4 Gennaio 1990 n. 1 e successivi aggiornamenti del Ministero dell'Industria, Commercio ed artigianato;
- i)** devono essere presenti i manuali d'uso e le certificazioni di conformità elettrica;
- l)** deve essere disponibile una cassetta di primo soccorso o un pacchetto di medicazione a norma di legge;
- m)** devono essere presenti attrezzature per la disinfezione e/o la sterilizzazione degli strumenti di lavoro, in rapporto al tipo di attività effettivamente svolta; per la pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti occorre dotarsi delle attrezzature e delle procedure di cui alla DGR 465/07 relativa alle indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing;
- n)** devono essere presenti contenitori rigidi, resistenti alla puntura per lo smaltimento di aghi e strumenti taglienti monouso (es. lamette, rasoi), collocati in posizione comoda per gli operatori e per il loro stoccaggio temporaneo, riportante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, taglienti e pungenti"; il registro di carico e scarico relativo allo smaltimento degli stessi dovrà essere presente sul posto.
- Per le attività di acconciatore la porzione dei locali adibita a tintura dovrà essere dotata di aspiratore con espulsione all'esterno che non arrechi disturbi / molestie al vicinato, con ricambio d'aria di almeno 25m³/h/postazione; qualora si utilizzi un armadio per la conservazione di solventi volatili e infiammabili dovrà essere dotato di griglia di aerazione e collocato in un'area in cui sia garantito il ricambio d'aria.

Per lo svolgimento dell'attività di estetista sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti specifici:

- a)** postazioni di lavoro (camerini e box) di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle specifiche attività anche in relazione alle attrezzature – apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq quando sia prevista la presenza dell'operatore;
- b)** box doccia per gli utenti, se richiesto dal tipo di attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi), possibilmente raccordato con il camerino - box in cui si esercita l'attività stessa;
- c)** le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es. massaggi, peeling, applicazione di fanghi) devono essere dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda.



COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE
SPORTELLINO UNICO
PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile Geom. Denis Pagani



d) locale o zona per il trattamento (pulizia e sterilizzazione tramite autoclave) degli strumenti utilizzati per penetrare nella cute, forbici ecc., dotata di lavandino con acqua corrente calda e fredda; qualora si tratti di locale, deve essere dotato di aerazione naturale o artificiale.

Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.

I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e le superfici ambientali, i piani e gli strumenti di lavoro devono essere disinfettati.

Art. 7 – Disposizioni specifiche per attività di tatuaggio e piercing

La regolamentazione delle attività di tatuaggio e piercing, nel rispetto e a tutela della salute pubblica, deve essere ricondotta alla disciplina nazionale e regionale vigente per acconciatore ed estetista.

L'effettuazione di tatuaggi e piercing è inoltre ammessa nel rispetto dei limiti, delle modalità, delle precauzioni sanitarie e dei principi basilari previsti dalle "Linee guida concernenti indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing" di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 465 del 11 aprile 2007.

Qualora il soggetto che intende sottoporsi ad intervento di tatuaggio e/o piercing sia un minore di età, essendo in gioco la sua integrità psico – fisica e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, lo stesso dovrà essere accompagnato, presso i centri in cui si esercitano tali attività, da chi esercita la patria potestà, che dovrà rilasciare apposito consenso scritto per l'esecuzione dell'intervento.

Per le attività disciplinate dal presente articolo sono, altresì richiesti i seguenti requisiti specifici:

- a) locale/i di lavoro, di 12 mq di superficie, dotato di lavandino con acqua corrente calda e fredda, separata fisicamente dalla zona ingresso- attesa – reception di dimensioni minime di 9mq;
- b) locale o zona sterilizzazione per il trattamento, tramite autoclave, delle attrezzature, dotata di proprio lavandino con acqua corrente calda e fredda, di superficie complessiva non inferiore a 4 mq: qualora si tratti di locale, deve essere dotato di aerazione naturale o artificiale;
- c) lo spogliatoio per gli operatori di dimensioni sufficienti a contenere armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro.

Art. 8 – Sospensione dell'attività

Il soggetto intestatario della S.C.I.A. è tenuto a comunicare allo Sportello Unico la sospensione dell'attività se questa si protrae per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi.

La sospensione può avere la durata massima di 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Al termine di tale periodo l'interessato può riprendere regolarmente l'attività o segnalare la cessazione definitiva.

In caso di mancata riattivazione dell'attività entro il termine sopraindicato, viene disposta – con provvedimento del Responsabile del servizio competente – la conseguente cessazione.

Art. 9 – Provvedimenti di sospensione e decadenza

Le attività di cui al presente Regolamento sono sospese:

- a) Qualora vengano meno i requisiti di cui alla vigente normativa in materia igienico – sanitaria, di sicurezza e ambientale; l'attività è sospesa da 30 a 90 giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione allo Sportello Unico.
- b) Qualora il titolare o il direttore tecnico non risultino più in possesso dei requisiti professionali; l'attività è sospesa da 30 a 90 giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione allo Sportello Unico.

Le attività di cui al presente regolamento vengono dichiarate decadute:

- a) Qualora il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1.;
- b) Qualora il titolare non ripristini i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico – sanitaria, di sicurezza ed ambientale entro il termine di cui al precedente comma, lett. a),
- c) Qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali di cui alla legge n. 575/1965,
- d) In caso di mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data di presentazione della S.C.I.A.;
- e) In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 6 mesi come previsto dal precedente art. 6,



COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE
SPORTELLO UNICO
PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile Geom. Denis Pagani



- f) Nel caso in cui il titolare non ripristini i requisiti professionali entro i termini di cui al precedente comma, lett. b).

Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Responsabile del servizio competente dispone l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.

Art. 10 – Orari di apertura e chiusura degli esercizi

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi nonché il calendario annuale dei giorni di chiusura di acconciatore ed estetista sono stati adottati con, sentite le Associazioni di Categoria, con Ordinanza del Sindaco n. 2003 del 14/05/2010 in base la quale gli operatori entro il 31 gennaio di ogni anno comunicano gli orari da osservare..

Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari devono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività.

Art. 11 – Obbligo delle imprese

I titolari delle attività hanno l'obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico:

- a) all'interno del locale, la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali;
b) all'esterno del locale, il cartello contenente gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio ed i giorni di chiusura.

Art. 12 – Vigilanza

Gli agenti di polizia municipale e gli agenti di Polizia Giudiziaria nonché gli altri enti o organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività di cui al presente Regolamento, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

Art. 13 – Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di leggi o altri regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla L.R. 16 maggio 1994, n. 21 e dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le graduazioni, in relazione alle singole fattispecie, riportate nella tabella A.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 o di chi esercita l'attività di estetista senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della citata legge n. 1/1990.

Nei confronti di chi svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza dei requisiti o in violazione alle modalità previste dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della medesima legge n. 174/2005.

In caso di reiterazione delle violazioni di cui alla tabella A, il Comune può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni, fino ad un massimo di novanta.

Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titoli abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria, sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'artigianato se impresa artigiana.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

Per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, i cui locali non siano conformi a quanto disposto dall'art. 6, sarà possibile al momento il proseguimento dell'attività; tali esercizi saranno tenuti al relativo adeguamento in occasione di lavori di ristrutturazione dei locali o di inizio nuova attività negli stessi locali e comunque entro cinque anni dalla data di adozione delle presenti norme; sarà possibile derogare a quest'ultimo termine solo nei casi in cui venga dimostrata l'impossibilità all'adeguamento e previo nulla-osta specifico dell'Azienda USL.

Qualora l'attività prosegua senza modifiche ai locali o alle attrezzature, non è necessaria la valutazione dei requisiti igienico sanitari dei locali e la produzione della dichiarazione di conformità Urbanistico - Edilizia, per i seguenti casi:



COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE
SPORTELLO UNICO
PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile Geom. Denis Pagani



- a) morte o recesso di un socio che comporti lo scioglimento della Società, qualora uno dei soci della suddetta società permanga;
- b) trasformazione di ditta individuale in società, conferimento in società, cambio ragione sociale, cambio della natura giuridica della società;
- c) subingresso.

Art. 15 – Entrata in vigore - abrogazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Da tale data sono abrogati i precedenti regolamenti adottati con atto del Consiglio Comunale n. 74 del 28 novembre 2001, nonché ogni altra norma incompatibile o in contrasto con le disposizioni qui contenute.



COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE
SPORTELLO UNICO
PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile Geom. Denis Pagani



TABELLA A

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCING

GENERE DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE	
	Importo minimo €	Importo massimo €
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	80,00	500,00
Svolgimento dell'attività in locali non adibiti ad uso esclusivo da quelli in cui vengono esercitate altre attività	80,00	500,00
Svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio	80,00	500,00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	80,00	500,00
Mancata apposizione, all'esterno dell'esercizio, ben visibile al pubblico, targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata nei casi previsti	80,00	500,00
Affidamento, da parte del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, la direzione tecnica dell'azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale	80,00	500,00
Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta da parte di titolari, soci o direttori tecnici nelle società e nelle imprese individuali esercenti più attività	80,00	500,00
Apertura nuovi esercizi, trasferimento e modifica locali senza presentazione della D.I.A. almeno 30 giorni prima dell'operazione per l'esercizio delle attività di tatuatore e piercing	80,00	500,00
Modifica ai locali senza presentazione della D.I.A. almeno 30 giorni prima dell'operazione per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista	80,00	500,00
Subentro negli esercizi esistenti senza presentazione della D.I.A. per l'esercizio delle attività di tatuatore e piercing	80,00	500,00
Mancata ottemperanza all'ordine del Dirigente a non effettuare le operazioni dichiarate in caso di inammissibilità della DIA	80,00	500,00
Riattivazione dell'attività dopo una sospensione per un periodo superiore a sei mesi dell'attività in mancanza della preventiva comunicazione con attestazione del permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi	80,00	500,00
Inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, ecc.	80,00	500,00
Eeguire trattamenti di tatuaggio e piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso informato dell'interessato o, se questo è di età inferiore di 18 anni, da chi esercita la patria potestà sul minore, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni	80,00	500,00
Inottemperanza ai provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività nei casi previsti	80,00	500,00
Inottemperanza ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività	80,00	500,00